



Comune di S A S S A R I

Ordinanza n. 52 del 13/07/2020

Proponente Direzione Generale

Oggetto:

SPIAGGIA DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE – ISTITUZIONE DI UN'AREA DELIMITATA PRESSO LA SPIAGGIA DI FIUME SANTO, DAL 13 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2020.

IL SINDACO

VISTA la nota trasmessa dal Settore Ambiente e Verde Pubblico con la quale si richiede l'emissione di ordinanza sindacale di cui all'oggetto;

Premesso che:

nella stagione estiva si intensificano i fenomeni dell'abbandono di animali domestici come conseguenza ai divieti ed alle limitazioni, alla circolazione ed accoglienza degli animali presso le strutture pubbliche, alberghi, stabilimenti ecc. soprattutto nelle zone turistiche;

la Legge Regionale n. 21 del 18.05.1994, adottata ai sensi della Legge-Quadro 14 agosto 1991 n. 281, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera per garantire e promuovere il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali ed uomo;

che l'Ordinanza Balneare 2020 della Regione Sardegna detta una serie di prescrizioni, quali:

- durante la stagione balneare estiva è vietato transitare o trattenersi con qualsiasi tipo di animale, anche se munito di museruola e guinzaglio, ad esclusione di alcune categorie di cani da salvataggio o cani guida per non vedenti, salvo che prima delle ore 8,00 del mattino e dopo le 20,00 della sera, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie garantite attraverso l'utilizzo delle apposite attrezzature dell'area occupata o attraversata con l'asporto di eventuali deiezioni degli animali;
- le Amministrazioni Comunali possono individuare apposite zone di litorale nelle quali consentire l'accesso anche agli animali, previa delimitazione e segnalazione adeguata di tali aree, garantendone la pulizia e vigilando affinché i proprietari degli animali rispettino l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia.

È pertanto intendimento di questa Amministrazione dedicare uno o più tratti di spiaggia del litorale ricadente nel territorio di competenza, da destinare ai cani e ai loro padroni.

Tutto ciò premesso

- visto l'Art. 3 - lett. i) dell'Ordinanza Balneare 2020 di cui alla determinazione n. 663 - Prot. n. 10208 del 03.04.2020 – Disciplina delle attività esercitabili sul Demanio Marittimo, approvata con determinazione dell'Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica, della Direzione Generale enti locali e finanze, Servizio centrale demanio e patrimonio;
- visti i decreti e le ordinanze di misure di contrasto al Covid 19;
- visto il Protocollo sanitario anti Covid adottato dalla Feder Balneari contenente le linee guida e le misure di sicurezza e sanitarie finalizzate a salvaguardare la salute dei frequentatori delle spiagge libere e in concessione;
- atteso che il distanziamento di sicurezza ha la funzione di conseguire l'ottenimento del contrasto al COVID 19 per l'intera costa di pertinenza del Comune di Sassari;

dovrà essere rispettato il distanziamento sociale di almeno 1 ml. tra le persone e l'assoluto divieto di assembramento come riportato nei contenuti dei diversi DPCM in materia di contenimento del COVID 19;

in virtù degli affermati principi di salubrità del MARE e della SPIAGGIA, luoghi di benessere per la collettività ed all'aria aperta, l'utenza presente sull'arenile (non in luoghi chiusi), non avrà alcun obbligo di indossare MASCHERINE e GUANTI ma dovrà essere condizionata alle misure di distanziamento sociale determinati dai contenuti nell'apposito e vigente decreto.

Tutto ciò premesso

DISPONE

- l'utilizzo di tali aree è consentito nel periodo dal 13 luglio al 30 settembre 2020;
- i cani dovranno sostare obbligatoriamente ed esclusivamente nell'area delimitata e segnalata con appositi cartelli;
- possono accedere alla spiaggia esclusivamente i cani regolarmente iscritti all'anagrafe canina ed i cani clinicamente sani;
- non possono accedere le femmine durante la fase estrale (calore);
- le deiezioni degli animali devono immediatamente essere rimosse a cura del proprietario/detentore, che dovrà essere munito di paletta/raccogliatore e sacchettino e riposte negli appositi contenitori; nel caso in cui il contenitore sia posizionato a distanza, il proprietario è obbligato a rimuovere e portare via i rifiuti ed a riporli nel contenitore più vicino;
- i proprietari/detentori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose, provocate dall'animale stesso;
- i cani potranno avere accesso all'area loro dedicata solo se i proprietari/detentori abbiano disponibilità di appositi guinzaglio e di museruola;
- l'uso di guinzaglio e museruola è obbligatorio per tutto il percorso appositamente segnato, fino all'accesso nell'area destinata ai cani;
- l'uso di guinzaglio e museruola a permanenza è sempre obbligatorio in caso di cani problematici;
- gli animali devono essere muniti di collare con targhetta identificativa in cui siano riportati i dati e il numero di telefono del proprietario, il tutto finalizzato alla immediata identificazione e ricerca dello stesso proprietario in caso di fuga o smarrimento dell'animale;
- gli animali possono fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante la zona sopraindicata, sotto il controllo continuo e sotto la responsabilità del proprietario/detentore;

- gli animali devono essere muniti di libretto sanitario in regola con le vaccinazioni ed essere esenti da infestazioni di pulci, zecche o altri parassiti;
- sarà cura del proprietario, per il benessere dell'animale, creare zone d'ombra e provvedere alla fornitura di acqua anche per la docciatura;
- l'Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che possano eventualmente verificarsi. L'utilizzo delle aree può essere revocato in qualsiasi momento a insindacabile giudizio della Amministrazione Comunale sia per inosservanza delle norme sopraindicate, sia per motivi di sicurezza, ovvero motivi di pubblico interesse

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e le norme di tutela del benessere degli animali, con particolare attenzione al Regolamento Comunale per la tutela degli animali.

Le infrazioni saranno punite, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, applicando, a seconda dei casi e in conformità alle disposizioni della Legge 689/81, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui all'art. 1164 del Codice della Navigazione, comma 2, e successive modifiche ed integrazioni: pagamento di una somma da 100,00 Euro a 1.000,00 Euro.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni dall'avvenuta pubblicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il presente provvedimento, per il tempo di validità, è reso noto alla cittadinanza mediante avvisi pubblici, affissione all'Albo Pretorio on-line e pubblicazione sul sito web dell'Ente.

La presente ordinanza è notificata tramite posta elettronica certificata, a:

- Azienda U.S.L N. 1 Sassari, Dipartimento di Prevenzione Igiene e Allevamenti e Produzioni Zootecniche - serv.iapz@pec.sassari.it
- Stazione corpo Forestale e vigilanza Ambientale - V.le Dante n. 37 – Sassari- cfva.sir.ss@pec.regione.sardegna.it;
- Carabinieri (Comando Provinciale Sassari) ;
- Polizia di Stato - Sassari ;
- Prefettura, Sassari ;
- Settore Ambiente e Verde Pubblico - Sede;
- Polizia Municipale - Sede;
- Compagnia Barracellare - Sede

e comunicata tramite i Settori competenti ai Corpi di Guardie Zoofile Ecologiche operanti nel territorio.

Sassari li 13/07/2020

Il Sindaco

Prof. Gian Vittorio Campus